CAMERA DEI DEPUTATI N. 2009-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **FERRERI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO E *AD INTERIM* DEL BILANCIO

(PELLA)

alla Presidenza il 31 maggio 1951

Modifiche alle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 576, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51

Presentata alla Presidenza il 21 settembre 1951

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il disegno di legge n. 2009, viene proposta l'approvazione dello storno della somma di lire 230.000 complessiva da due impostazioni della legge 15 luglio 1950, n. 576, che approva lo stato di previsione della spesa 1950-51 del Ministero dei lavori pubblici a due altre impostazioni della stessa legge, come è specificato nell'articolo. Avendo la Commissione competente espresso parere favorevole nel merito, vi invitiamo a voler approvare il presente disegno di legge, tenuto conto che, per l'applicazione dell'articolo 2, serviranno le disposizioni annualmente emesse in questi ultimi esercizi, in base alle quali è eccezionalmente concessa al Ministro del tesoro la facoltà di far iscrizioni negli stati di previsione di esercizi trascorsi.

FERRERI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 576, che approva lo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

per l'esercizio 1950-51, vengono variate come segue:

1°) l'autorizzazione di lire 1.000.000.000 di cui al punto 3°, dell'articolo 2, è aumentata di lire 70.000.000;

2°) l'autorizzazione di lire 31.500.000.000 di cui all'articolo 3, è aumentata di lire 160.000.000;

3°) l'autorizzazione di lire 14.850.000.000 di cui al punto 1°, dell'articolo 2 è diminuita di lire 30.000.000;

4°) l'autorizzazione di lire 1.000.000.000, di cui all'articolo 4, è diminuita di lire 200.000.000.

ART. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione della presente legge.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.